



STATUTO

ASSOCIAZIONE “IL MONDO DI MATTEO” ONLUS

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione “IL MONDO DI MATTEO”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Castelnuovo di Porto - Roma (in Largo delle Fornaci n.23). Con delibera del Consiglio direttivo la sede legale può essere trasferita nell'ambito della stessa provincia.

Art. 3 DESCRIZIONE

L'Associazione “IL MONDO DI MATTEO” Onlus è una libera Associazione di diritto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione “IL MONDO DI MATTEO” Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare persegue i seguenti scopi, così come individuati dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/97, ed in particolare:

- dotare i Reparti Pediatrici degli Ospedali e di altre strutture sanitarie pubbliche, di attrezzature necessarie per la diagnosi, la terapia e la cura delle leucemie, nonché private per gli ammalati di tumore e portatori di handicap, in particolar modo nei bambini;
- aiutare, anche finanziariamente, le famiglie più bisognose;
- organizzare conferenze, simposi, convegni e quanto altro sia utile per una migliore conoscenza di queste malattie e dei più recenti progressi scientifici;
- contribuire allo sviluppo della “Ricerca”, anche mediante la concessione di borse di studio a ricercatori/trici meritevoli;
- contribuire, nei limiti delle possibilità dell'Associazione, e dopo attenta valutazione, al potenziamento dei Centri specializzati per la cura delle leucemie;
- valorizzare e promuovere l'attività sportiva, in particolare quella della disciplina dei TUFFI;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
- sviluppare qualunque altra iniziativa, non compresa nei punti precedenti – indicati a solo titolo esemplificativo – che sia ritenuta utile o indispensabile affinché i soggetti affetti da leucemia, tumori e gravi patologie raggiungano una giusta integrazione sociale;

- Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, ed in particolare la tutela del bambino;

Art. 5 ATTIVITA'

Organizzazione di eventi culturali, di spettacolo, attività ricreative, escursioni, manifestazioni conviviali, intrattenimenti, rassegne, mostre, manifestazioni sportive varie nell'ambito del territorio provinciale e regionale;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- Promuovere campagne di raccolta fondi da destinare agli scopi sociali;
- organizzare o partecipare a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive e di qualunque altro genere purché compatibili con gli scopi prefissi;
- effettuare la vendita a terzi di prodotti acquistati appositamente o ricevuti in donazione;
- organizzare aste di beneficenza di prodotti acquistati appositamente o ricevuti in donazione;
- ricevere lasciti e donazioni;
- intraprendere qualunque altra iniziativa non compresa ai punti precedenti, purché ritenuta utile per gli scopi dell'Associazione.

Art. 6 SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Nell'Associazione esistono i seguenti tipi di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- **Soci onorari:** Soci onorari, coloro che, per loro prestigio o per aver contribuito in modo rilevante alla dignità e sviluppo dell'Associazione, si sono accreditati tale titolo con delibera dell'Assemblea.

La proposta di nomina dei Soci Onorari è di competenza del Consiglio Direttivo cui seguirà l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il numero dei soci ordinari è limitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri e di richiedere copie a loro spese.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che arrecano danno morale e/o materiale dell'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati nè hanno il diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori Legali.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio spetta:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- 2) l'elezione del Collegio dei Revisori;
- 3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- 4) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
- 5) l'approvazione del regolamento interno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria

- 1) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

In seno al Consiglio direttivo saranno eletti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, il mandato avrà una durata di tre esercizi sociali al termine del quale potranno essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente e quando ne fanno richiesta tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Segretario competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.

Art.13 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

I suoi compiti sono:

- 1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- 2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- 3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre alla propria Assemblea;
- 5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- 6) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- 7) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
- 8) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

Art.14 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'art. 3 e dura in carica tre esercizi sociali.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art.15 Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre esercizi sociali. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote sociali ordinarie e contributi straordinari dei soci;
- beni mobili e immobili;
- contributi di privati ed enti pubblici;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivanti dalla gestione di eventi ludici e conviviali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni

volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sull' utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali - educative nei riguardi di soggetti svantaggiati.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

ART. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Una volta assunta la qualifica di ONLUS, è consentito l'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.